

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Febbraio 2026



Now, for tomorrow





NOTIZIE IN BREVE

TAX.....5

☛ Rottamazione dei ruoli “quinquies” (legge di bilancio 2026)5

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito il servizio di presentazione della domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quinquies” di cui alla L. 199/2025 e i relativi chiarimenti (FAQ Agenzia delle entrate-Riscossione 20.1.2026).5

☛ Abolizione dell’esonero dalla ritenuta per agenzie di viaggio e altri intermediari: cosa cambia dal 1° marzo 20267

Dal 1° marzo 2026 viene meno l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni riconosciute ad agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei, nonché agenti e commissionari di imprese petrolifere. I sostituti d’imposta dovranno quindi applicare, versare e certificare le ritenute secondo le regole ordinarie.7

☛ Modello INTRA-2 bis: dal 2026 una vera semplificazione per gli acquisti intracomunitari8

Importante novità in materia di elenchi Intrastat: dal 2026 viene innalzata in modo significativo la soglia per la presentazione mensile del modello INTRA-2 bis, relativo agli acquisti intracomunitari di beni....8

☛ Controlli fiscali e contabili da effettuare per l’anno 20269

La seguente tabella riepiloga i presìdi operativi da verificare ai fini della corretta applicazione delle disposizioni fiscali e contabili vigenti per l’esercizio 2026.9

☛ Tax Control Framework opzionale: al via l’adesione al nuovo regime12

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 42022 del 3 febbraio 2026 prende ufficialmente avvio la possibilità di aderire al regime opzionale di adozione del Tax Control Framework (TCF), previsto dall’art. 7-bis del D.lgs. n. 128/2015.12

☛ Bonus Transizione 4.0: chiarimenti su F24, anno di riferimento e codici tributo13

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 29 gennaio 2026, tre nuove FAQ che chiariscono le modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta Transizione 4.0, con particolare riferimento alla compilazione del modello F24, all’anno di riferimento e al codice tributo da indicare.13





☛ **Crediti non riscossi: verificare entro fine anno l'eventuale apertura di procedure concorsuali14**

La possibilità di emettere note di variazione Iva in diminuzione richiede la verifica del presupposto sostanziale, tra cui l'apertura di procedure concorsuali. A fine anno è quindi essenziale monitorare le posizioni a rischio e gli sviluppi pubblicati nel Registro delle imprese. Le note di credito relative a presupposti realizzati nel 2025 vanno emesse entro il termine della dichiarazione IVA 2025 (30 aprile 2026).14

☛ **Credito d'imposta autotrasportatori: le perdite sono riportabili senza limitazioni15**

La Corte di giustizia tributaria di Parma ha stabilito che il credito d'imposta per gli autotrasportatori – in quanto componente “non concorrente alla formazione del reddito” – non va considerato un provento esente ai fini dell'articolo 84 del Tuir. Le perdite fiscali che ne derivano sono quindi integralmente riportabili. La pronuncia recepisce l'atto di indirizzo del MEF del 22 dicembre 2025.15

☛ **Approvato in via definitiva il Testo Unico IVA16**

Con il D.lgs. 10/2026, pubblicato sulla G.U. 30.1.2026 n. 24 (S.O. n. 4), è stato emanato il Testo unico in materia di IVA, comprendente le disposizioni del DPR 633/72, del DL 331/93 (sezione IVA intracomunitaria), del D.lgs. 127/2015 (fattura elettronica e corrispettivi telematici) e di altre leggi e decreti, incluse le norme di interpretazione autentica e di coordinamento.16

☛ **Telefisco 2026: primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.....17**

Nel corso di Telefisco 2026, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno fornito importanti chiarimenti operativi su novità normative e adempimenti fiscali. Di seguito una selezione dei principali quesiti trattati, utile per valutare impatti e opportunità per contribuenti e operatori.17

AUDIT25

☛ **Public Statement “European common enforcement priorities for 2025 corporate reporting25**

L'ESMA (European Securities and Markets Authority - Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nella sua consueta pubblicazione annuale stabilisce le priorità e i temi di particolare rilevanza per le relazioni finanziarie annuali 2025.25

☛ **L'OIC ha pubblicato il parere inviato al MASE sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0.26**

I benefici connessi al contratto Energy release possono essere contabilizzati già nel 2025 dai soggetti che applicano i principi contabili nazionali.26





LEGAL.....27

☛ **Obbligatorietà dell'azione penale e misure cautelari nella responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/200127**

La Corte di Cassazione ha ribadito che il Pubblico Ministero è obbligato a procedere anche contro l'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, ove sussistano sufficienti elementi, privilegiando le misure interdittive verso la società rispetto a quelle personali, se ritenute più adeguate a prevenire la reiterazione del reato....27

☛ **Responsabilità penale nelle organizzazioni complesse: Assonime invoca il principio di affidamento28**

Assonime evidenzia la necessità di attribuire la responsabilità penale solo ai soggetti che si trovano concretamente nella posizione di prevenire o impedire l'illecito. Nei gruppi societari e nelle strutture articolate, il principio di affidamento diventa centrale per evitare imputazioni "a distanza" verso vertici aziendali lontani dal rischio operativo.28

ESG.....30

☛ **Tassonomia sociale e governance aziendale: pubblicato il nuovo documento CNDCEC-FNC.....30**

Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "Social taxonomy e fattore G", primo approfondimento dedicato alla relazione tra tassonomia sociale, governance aziendale e sostenibilità. Il lavoro illustra il ruolo della governance partecipativa come leva per rendere effettivi gli obiettivi sociali previsti dalla futura tassonomia europea.30

SCADENZARIO.....31



APPROFONDIMENTI

TAX

Rottamazione dei ruoli “quinquies” (legge di bilancio 2026)

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito il servizio di presentazione della domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quinquies” di cui alla L. 199/2025 e i relativi chiarimenti (FAQ Agenzia delle entrate-Riscossione 20.1.2026).

Ambito applicativo

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023, derivanti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, da contributi INPS dichiarati e non pagati e da sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali. In costanza dei requisiti indicati dalla L. 199/2025, il contribuente, presentando domanda, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Termini di presentazione

La domanda può essere presentata entro il 30.4.2026.

Entro il 30.6.2026 verrà comunicato al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

Benefici

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

- di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009);
- degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e degli interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.



Presentazione della domanda

La domanda di adesione può essere presentata mediante:

- l'area pubblica;
- l'area riservata.

Area pubblica

La domanda può essere inviata compilando l'apposito *form*.

Dopo aver completato tutti i campi, si aprirà una schermata successiva nella quale occorre inserire il numero della cartella e/o dell'avviso di addebito dell'INPS che si vuole ricomprendere nell'adesione. Una volta presentata la domanda, il richiedente riceverà una prima *e-mail* con un *link* da convalidare entro le successive 72 ore. Dopo la convalida della richiesta, una seconda *e-mail* indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati. Se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza *e-mail* con il *link* per scaricare, entro 5 giorni, la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

Area riservata

Se la domanda viene presentata in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi "definibili".

Nell'area personale è presente una funzionalità che consente di inoltrare richiesta per conoscere quali carichi sono rottamabili.

Una volta presentata la domanda, il richiedente riceverà una *e-mail* di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

Effetti della presentazione della domanda

Una volta presentata la domanda:

- non si possono avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73;
- non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo;
- sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili;
- si è considerati adempienti ai fini del c.d. "blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni" ex art. 48-bis del DPR 602/73;
- è possibile il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017.



Rottamazione-quater

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono essere ammessi alla nuova definizione agevolata i ruoli oggetto della precedente rottamazione rimasta inottemperata dal contribuente per tardivo o omesso pagamento.

I ruoli possono essere ammessi solo se:

- sono stati affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022;
- derivino dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, oppure trattasi di contributi INPS dichiarati e non pagati, o sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da Amministrazioni statali (eccetto quelle irrogate dalla polizia locale dei Comuni).

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione non produce effetti in caso di omesso oppure insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata (art. 1 co. 95 della L. 199/2025).

Come espressamente specificato nelle FAQ del 20.1.2026, nel caso di pagamento rateale il contribuente può rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

Abolizione dell'esonero dalla ritenuta per agenzie di viaggio e altri intermediari: cosa cambia dal 1° marzo 2026

Dal 1° marzo 2026 viene meno l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni riconosciute ad agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei, nonché agenti e commissionari di imprese petrolifere. I sostituti d'imposta dovranno quindi applicare, versare e certificare le ritenute secondo le regole ordinarie.

La legge di Bilancio 2026 ha ulteriormente ristretto il novero dei soggetti esonerati dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni, intervenendo sull'articolo 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973. Con la modifica normativa, viene abrogata la disposizione che prevedeva l'esonero per alcune categorie storicamente escluse dal meccanismo della ritenuta, tra cui **agenzie di viaggio e turismo, agenti e mediatori marittimi e aerei**, nonché **agenti e commissionari di imprese petrolifere**. Le nuove regole si applicano alle provvigioni corrisposte dal **1° marzo 2026**.

Il prestatore dovrà quindi indicare la ritenuta nella fattura elettronica, mentre il sostituto sarà tenuto a versarla mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Al momento non sono stati forniti





chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate circa l'eventuale istituzione di un nuovo codice tributo; è probabile che continui ad applicarsi il codice attualmente in uso (verosimilmente il **1040**).

In materia di certificazione, il sostituto dovrà includere le provvigioni nella Certificazione Unica dell'anno successivo, compilando il quadro relativo al lavoro autonomo.

Restano confermate le aliquote di ritenuta:

- **11,50%** (pari al 23% sul 50% della base imponibile) per gli agenti che non si avvalgono di dipendenti o collaboratori;
- **4,60%** (pari al 23% sul 20%) per coloro che dichiarano di avvalersi in via continuativa di personale dipendente o collaboratori terzi.

Per applicare l'aliquota ridotta, l'agente deve presentare apposita dichiarazione annuale alla mandante. Tale dichiarazione mantiene validità per il solo anno di riferimento e va rinnovata negli anni successivi qualora persistano i requisiti.

Per gli operatori interessati — in particolare agenzie di viaggio e intermediari dei settori marittimo, aereo e petrolifero — sarà pertanto necessario aggiornare tempestivamente le procedure amministrativo-contabili, assicurando la corretta impostazione della fatturazione elettronica, dei versamenti F24 e della certificazione annuale.

Modello INTRA-2 bis: dal 2026 una vera semplificazione per gli acquisti intracomunitari

Importante novità in materia di elenchi Intrastat: dal 2026 viene innalzata in modo significativo la soglia per la presentazione mensile del modello INTRA-2 bis, relativo agli acquisti intracomunitari di beni.

Con determinazione n. 84415/2026 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottata di concerto con Agenzia delle Entrate e ISTAT, è stato stabilito che l'obbligo di presentazione mensile dell'INTRA-2 bis scatta solo se l'ammontare trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni raggiunge o supera 2.000.000 di euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

La modifica **si applica già agli elenchi da presentare entro il 25 febbraio 2026**, relativi alle operazioni di gennaio.

Si tratta di un aumento molto rilevante rispetto alla precedente soglia di 350.000 euro, soprattutto considerando che dal 1° gennaio 2022 è stata eliminata la possibilità di presentazione trimestrale del modello.





Restano invece invariati:

- il modello INTRA-2 quater per i servizi ricevuti per il quale l'obbligo di presentazione mensile scatta se, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, sono state ricevute prestazioni di servizi per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro;
- i modelli INTRA-1 bis e quater per le operazioni attive. In particolare, i modelli vanno presentati, ai fini fiscali, con periodicità:
 - trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000 euro;
 - mensile, in tutti gli altri casi (con obbligo dei dati statistici sopra i 100.000 euro).

La determinazione in commento conferma anche che le soglie citate operano in modo autonomo per ciascuna categoria di operazioni. Il superamento di una soglia non incide sulle altre.

Controlli fiscali e contabili da effettuare per l'anno 2026

La seguente tabella riepiloga i presìdi operativi da verificare ai fini della corretta applicazione delle disposizioni fiscali e contabili vigenti per l'esercizio 2026.

AMBITO	CONTROLLO
Compilazione della fattura elettronica	<p>È necessario controllare di aver conformato il programma di fatturazione all'ultima previsione in materia di fatturazione elettronica.</p> <p>Dal 2026, la regola definitiva per le fatture sanitarie emesse nei confronti di <u>persone fisiche</u> è il regime cartaceo. È, quindi, vietata l'emissione della fattura elettronica tramite Sdl per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS).</p>
Contabilità ordinaria e semplificata	<p>Gli imprenditori individuali, le imprese familiari, le società di persone, gli enti non commerciali e le società di fatto sono esonerati dall'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria se, nel 2025, non hanno superato i limiti di ricavo come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none">• 500.000 € per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;• 800.000 € per le imprese aventi ad oggetto altre attività. <p>Per i lavoratori autonomi, il regime di contabilità semplificata si applica indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti.</p>



Periodicità delle liquidazioni IVA	<p>È necessario controllare l'eventuale superamento nel 2025 delle soglie del volume d'affari annuale IVA, identificate pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 500.000 € per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi/arti e professioni; 800.000 € per le imprese che svolgono altre attività. <p>Superate tali soglie nel 2025 è obbligatorio procedere alla liquidazione mensile dell'imposta nel 2026.</p>
Applicazione del pro – rata	<p>I soggetti che esercitano sia attività imponibili che esenti possono detrarre l'IVA solo in misura proporzionale alle operazioni imponibili. Le società interessate devono pertanto utilizzare per il 2026, quale pro – rata provvisorio, quello calcolato sulla base delle risultanze del 2025, per poi operare un conguaglio in sede di dichiarazione IVA 2027 per l'anno 2026.</p>
Regime forfetario	<p>Possono accedere o mantenere il regime forfetario i soggetti che hanno rispettato nel 2025 i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizzato ricavi/compensi inferiori a 85.000,00 €; sostenuto spese per lavoro dipendente inferiori a 20.000,00 €; realizzato redditi da lavoro dipendente inferiori a 35.000,00 €. <p>Esistono una serie di situazioni di incompatibilità da valutare per ogni singolo caso.</p>
Verifica iscrizione al VIES	<p>Per i soggetti IVA che svolgono operazioni intracomunitarie è necessaria l'iscrizione all'archivio VIES per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA, nell'ambito delle transazioni intracomunitarie.</p> <p>È necessario verificare l'iscrizione al VIES (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it).</p>
Contabilità di magazzino	<p>Per l'anno 2026 è necessario dotarsi della contabilità di magazzino se negli esercizi 2023 e 2024 sono superati i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ricavi 5.164.000,00 € in ciascun esercizio (determinati secondo gli artt. 57 e 85 TUIR); rimanenze finali 1.100.000,00 € alla fine di ciascun esercizio (determinate secondo gli artt. 92 e 93 TUIR). <p>L'obbligo di dotarsi della contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori a questi limiti.</p>
Limite del contante	<p>Nessuna novità per il 2026 in tema di utilizzo del contante ed in particolare della soglia di utilizzo della moneta contante. <u>Il limite rimane fissato a € 5.000.</u> È necessario quindi controllare che non si superi detta soglia in sede di incasso o di pagamento.</p>
Conservazione documentale (art. 2220 Codice civile)	<p>Per quanto non sia possibile generalizzare, i documenti contabili e fiscali, devono essere conservati per un minimo di 10 anni dall'ultima registrazione. Si possono quindi portare al macero i documenti e la corrispondenza dell'anno 2015 (e precedenti).</p>

<p>Verifica periodicità Intrastat</p>	<p>Si deve porre attenzione, durante tutto l'anno e alla fine di ogni trimestre, alla verifica dei requisiti per la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat con riferimento alle operazioni intracomunitarie.</p> <p>Nel caso di cessione di beni e servizi resi, sarà necessario presentare il modello Intrastat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con <u>cadenza mensile</u>, se il valore di riferimento per almeno uno dei quattro trimestri precedenti è <i>superiore a 50.000 €</i>; • con <u>cadenza trimestrale</u>, se il valore di riferimento per almeno uno dei quattro trimestri precedenti è <i>inferiore a 50.000 €</i>. <p>Nel caso di acquisti di beni, sarà necessario presentare il modello Intrastat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con <u>cadenza mensile</u>, se il valore di riferimento per almeno uno dei quattro trimestri precedenti è <i>superiore a 2.000.000 €</i>; • non è più prevista la presentazione con <u>cadenza trimestrale</u>. <p>Nel caso di acquisti di servizi, sarà necessario presentare il modello Intrastat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con <u>cadenza mensile</u>, se il valore di riferimento per almeno uno dei quattro trimestri precedenti è <i>superiore a 100.000 €</i>; • non è più prevista la presentazione con <u>cadenza trimestrale</u>. <p>Si ricorda che gli elenchi riepilogativi devono essere inviati entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.</p>
<p>Tipologia di bilancio da predisporre</p>	<p>Non vi sono novità per il 2026 sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio. Rimangono valide le caratteristiche di seguito elencate:</p> <p><u>Bilancio Consolidato</u> Obbligatorio solo per le imprese che controllano altre società e, complessivamente, superano i seguenti limiti dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totale attivo di stato patrimoniale superiore ad € 25.000.000; - Ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori ad € 50.000.000; - Numero medio di dipendenti occupati superiore a 250 unità. <p><u>Bilancio Ordinario</u> Limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totale attivo di stato patrimoniale superiore ad € 5.500.000; - Ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori ad € 11.000.000; - Numero medio di dipendenti occupati superiore a 50 unità. <p><u>Bilancio Abbreviato</u> Limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totale attivo di stato patrimoniale compreso tra € 220.000 e € 5.500.000; - Ricavi delle vendite e delle prestazioni compreso tra € 440.000 e € 11.000.000; - Numero medio di dipendenti occupati compreso tra 5 e 50 unità. <p><u>Bilancio micro</u> Limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totale attivo di stato patrimoniale inferiore ad € 220.000; - Ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiori a € 440.000; - Numero medio di dipendenti occupati inferiori a 5 unità.

Tax Control Framework opzionale: al via l'adesione al nuovo regime

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 42022 del 3 febbraio 2026 prende ufficialmente avvio la possibilità di aderire al regime opzionale di adozione del Tax Control Framework (TCF), previsto dall'art. 7-bis del D.lgs. n. 128/2015.

La novità si rivolge ai contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per accedere al regime di adempimento collaborativo, ma che intendono comunque dotarsi di un sistema strutturato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

I vantaggi del regime

L'adesione al Tax Control Framework opzionale consente di beneficiare di un importante effetto premiale: non si applicano le sanzioni amministrative e penali in relazione ai rischi fiscali preventivamente comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite interpello, a condizione che:

- il contribuente si conformi al comportamento rappresentato nell'istanza;
- non siano presenti condotte simulatorie o fraudolente.

Si tratta quindi di uno strumento che rafforza la certezza fiscale e il dialogo preventivo con l'Amministrazione finanziaria.

Durata e modalità di adesione

L'opzione ha una durata biennale, è irrevocabile e si rinnova automaticamente per ulteriori due periodi d'imposta, salvo revoca espressa.

Il modello di adesione, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, deve essere:

- sottoscritto dal contribuente;
- trasmesso esclusivamente via PEC;
- indirizzato all'Ufficio competente della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, che gestisce in via esclusiva l'istruttoria.

Considerazioni finali

Il Tax Control Framework opzionale rappresenta un'ulteriore evoluzione verso un modello di compliance fiscale avanzata, basato su trasparenza, prevenzione del rischio e dialogo con l'Amministrazione. Per le imprese strutturate, anche di dimensioni medio-piccole, può costituire un'opportunità strategica per migliorare la governance fiscale e ridurre l'esposizione sanzionatoria.





Bonus Transizione 4.0: chiarimenti su F24, anno di riferimento e codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 29 gennaio 2026, tre nuove FAQ che chiariscono le modalità di utilizzo in compensazione del credito d'imposta Transizione 4.0, con particolare riferimento alla compilazione del modello F24, all'anno di riferimento e al codice tributo da indicare.

I chiarimenti si concentrano sugli investimenti completati negli anni 2024, 2025 e 2026, fornendo indicazioni operative di grande rilievo per le imprese che stanno già fruendo – o si apprestano a fruire – dell'agevolazione.

Ricordiamo che il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" (allegato A alla L. 232/2016):

- per il 2023–2024, ai sensi della L. 178/2020;
- per il 2025 (ed entro il 30 giugno 2026, a determinate condizioni), ai sensi della L. 207/2024.

Il beneficio è fruibile in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente tramite compensazione in F24.

Nelle FAQ, l'Agenzia delle Entrate conferma che:

- il codice tributo 6936 continua ad applicarsi agli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2024, risultano:
 - o ordine accettato dal venditore;
 - o pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
- il codice tributo 7077 si utilizza negli altri casi, inclusi:
 - o investimenti iniziati e completati nel 2025;
 - o investimenti completati nel 2026 (entro il 30 giugno), se rispettate le condizioni previste dalla norma.
- l'anno da indicare nel modello F24 è sempre quello di completamento dell'investimento, così come indicato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE, e resta invariato per tutte e tre le quote annuali di utilizzo del credito.

Le FAQ chiariscono anche i casi di decadenza dal beneficio. In particolare, il credito d'imposta non può essere fruito quando:

- entro il 31 dicembre 2025 gli acconti sono inferiori al 20% e/o l'ordine non è accettato;
- l'investimento è completato oltre il 30 giugno 2026.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce infine che la quota annuale del credito può essere utilizzata anche in anni successivi a quello in cui ne sarebbe consentita la prima fruizione, senza perdita del beneficio.





Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei summenzionati chiarimenti:

Anno di completamento	Condizioni	Codice tributo	Anno F24	Anni di fruizione
2024	-	6936	2024	2024-2025-2026
2025	investimento iniziato nel 2024 e completato nel 2025 ed entro il 31/12/2024 acconti almeno pari al 20% e ordine accettato dal venditore	6936	2025	2025-2026-2027
2025	investimento iniziato nel 2024 e completato nel 2025 ed entro il 31/12/2024 acconti inferiori al 20% e/o ordine non accettato dal venditore	7077	2025	2025-2026-2027
2025	investimento iniziato e completato nel 2025	7077	2025	2025-2026-2027
2026	investimento iniziato nel 2025 e completato entro il 30 giugno 2026 ed entro il 31/12/2025 acconti almeno pari al 20% e ordine accettato dal venditore	7077	2026	2026-2027-2028
2026	investimento iniziato nel 2025 e completato entro il 30 giugno 2026 ed entro il 31/12/2025 acconti inferiori al 20% e/o ordine non accettato dal venditore	-	-	Credito non fruibile

Crediti non riscossi: verificare entro fine anno l'eventuale apertura di procedure concorsuali

La possibilità di emettere note di variazione Iva in diminuzione richiede la verifica del presupposto sostanziale, tra cui l'apertura di procedure concorsuali. A fine anno è quindi essenziale monitorare le posizioni a rischio e gli sviluppi pubblicati nel Registro delle imprese. Le note di credito relative a presupposti realizzati nel 2025 vanno emesse entro il termine della dichiarazione IVA 2025 (30 aprile 2026).

La disciplina della detrazione dell'IVA guida anche il recupero dell'imposta tramite note di variazione in diminuzione. In prossimità della chiusura d'esercizio, diventa fondamentale verificare se, relativamente ai crediti non riscossi, si siano realizzati i presupposti che legittimano l'emissione di una nota di credito. Tra questi rientrano l'apertura di procedure giudiziali (in particolare procedure concorsuali) o l'accertamento delle condizioni contrattuali che determinano l'insorgenza di sconti o abbuoni. Per gli sconti condizionati, il requisito potrebbe risultare verificabile solo nell'anno successivo, quando tutte le circostanze necessarie siano definitivamente accertate.





Nel caso in cui il presupposto si realizzi nel 2025, la nota di variazione dovrà essere emessa **entro il termine previsto per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2025, ossia entro il 30 aprile 2026**. L'IVA recuperata confluirà nella liquidazione periodica del periodo di emissione (ad esempio: nota di credito emessa a marzo 2026 → detrazione nella liquidazione del 16 aprile 2026).

Per questo motivo, è consigliabile un monitoraggio attento delle posizioni di credito “a rischio”, sia nell'ultimo mese dell'anno sia all'inizio del 2026: la pubblicazione di una procedura concorsuale potrebbe avvenire proprio nei giorni conclusivi dell'anno, offrendo così la possibilità di emettere tempestivamente la nota di credito. Anche la presenza di strumenti di composizione negoziata della crisi – ora rilevanti ai fini delle note di variazione a seguito delle modifiche del D.lgs. 136/2024 – può emergere dal Registro delle imprese e merita un costante aggiornamento.

In conclusione, per le imprese e per gli uffici amministrativi è essenziale una ricognizione tempestiva e strutturata delle esposizioni deteriorate, verificando lo stato dei debitori e gli eventuali eventi concorsuali. Una corretta tempistica nell'emissione delle note di variazione consente di recuperare l'IVA nei termini previsti, evitando criticità e perdite definitive del diritto alla detrazione.

Credito d'imposta autotrasportatori: le perdite sono riportabili senza limitazioni

La Corte di giustizia tributaria di Parma ha stabilito che il credito d'imposta per gli autotrasportatori – in quanto componente “non concorrente alla formazione del reddito” – non va considerato un provento esente ai fini dell'articolo 84 del Tuir. Le perdite fiscali che ne derivano sono quindi integralmente riportabili. La pronuncia recepisce l'atto di indirizzo del MEF del 22 dicembre 2025.

La decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma (sentenza n. 24/02/2026 del 16 gennaio) rappresenta la prima applicazione giurisprudenziale dell'atto di indirizzo del MEF del 22 dicembre. Il caso riguardava il credito d'imposta riconosciuto agli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 24-ter del Testo unico accise, misura volta a compensare l'aumento delle accise sul carburante per veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Tale credito, non concorrente alla formazione del reddito e irrilevante ai fini del rapporto di deducibilità ex articolo 63 del Tuir, può generare – tramite esposizione in dichiarazione – una perdita fiscale.

Nel caso esaminato, la società rientrava nel perimetro del consolidato fiscale e la perdita generata dal credito d'imposta era confluita nel reddito imponibile complessivo della fiscal unit. L'Ufficio riteneva che tale perdita dovesse essere ridotta dell'importo qualificato come “provento esente”, limitando così il riporto ai sensi dell'articolo 84 del Tuir. La Corte ha invece sconfessato tale impostazione, affermando che i crediti d'imposta non concorrenti al reddito costituiscono un “tertium genus” rispetto ai proventi esenti o esclusi: non possono dunque essere ricondotti nel regime limitativo del riporto delle perdite. Ne consegue che la perdita è riportabile senza alcun abbattimento.





La pronuncia richiama espressamente l'atto di indirizzo MEF, che aveva già indicato come analoghe conclusioni debbano applicarsi anche ai molti incentivi introdotti negli ultimi anni, tra cui i contributi Covid, il credito R&S, i bonus "Transizione 4.0" e "5.0". La logica è coerente: il legislatore ha qualificato tali componenti come "non concorrenti al reddito", senza definirli proventi esenti, rendendo quindi improprio applicare le limitazioni dell'articolo 84. Restano invece esclusi da tale ambito strumenti come l'iperammortamento, che opera direttamente in dichiarazione senza generare un effetto analogo sui componenti reddituali.

La Corte ricorda inoltre che, nell'ambito del consolidato fiscale, la determinazione del reddito di gruppo avviene secondo l'articolo 118 Tuir e le norme attuative: in tale sede l'eventuale presenza di proventi esenti non genera effetti riduttivi sulle perdite di gruppo, rendendo ancor più evidente l'incongruità della tesi sostenuta dall'Ufficio. Per le imprese di autotrasporto – e, più in generale, per le realtà che beneficiano di crediti d'imposta strutturati come componenti non concorrenti al reddito – la decisione fornisce un orientamento chiaro e favorevole: **le perdite generate da tali incentivi sono integralmente riportabili e non devono essere depurate del relativo ammontare.**

Approvato in via definitiva il Testo Unico IVA

Con il D.lgs. 10/2026, pubblicato sulla G.U. 30.1.2026 n. 24 (S.O. n. 4), è stato emanato il Testo unico in materia di IVA, comprendente le disposizioni del DPR 633/72, del DL 331/93 (sezione IVA intracomunitaria), del D.lgs. 127/2015 (fattura elettronica e corrispettivi telematici) e di altre leggi e decreti, incluse le norme di interpretazione autentica e di coordinamento.

L'efficacia del decreto legislativo è fissata dall'1.1.2027, in coerenza con gli altri Testi Unici (come definito dal DL 200/2025).

La revisione delle disposizioni in tema di IVA ha carattere "compilativo" e traspone le attuali norme senza modificarne la formulazione. Sono contestualmente abrogate le corrispondenti disposizioni attualmente vigenti.

Le uniche eccezioni rispetto al criterio appena descritto sono rappresentate dalla necessità di aggiornare il testo, in alcuni casi, o di introdurre disposizioni di coordinamento:

- per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative;
- ovvero per esigenze formali di armonizzazione normativa con altre disposizioni, tra cui quelle inserite in ulteriori Testi unici previsti dalla riforma fiscale.





Telefisco 2026: primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza

Nel corso di Telefisco 2026, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno fornito importanti chiarimenti operativi su novità normative e adempimenti fiscali. Di seguito una selezione dei principali quesiti trattati, utile per valutare impatti e opportunità per contribuenti e operatori.

Telefisco 2026 - Le risposte degli esperti dell'Agenzia delle Entrate

Chiarimento 3 - Accertamento - Schema d'atto e obblighi di motivazione

Se a seguito d'istanza di adesione presentata dopo la notifica dello schema d'atto non viene raggiunto un accordo tra le parti, l'Ufficio nell'atto impositivo successivo deve motivare le ragioni per le quali non condivide quanto rappresentato dal contribuente nel corso del procedimento di adesione?

L'articolo 6-bis, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce che «l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere». Pertanto, in ragione di tale disposizione, che garantisce il diritto al contraddittorio pieno ed effettivo, si ritiene che l'atto impositivo debba tenere conto delle osservazioni del contribuente rappresentate nel corso del procedimento di adesione motivando in ordine alle ragioni per le quali l'Amministrazione finanziaria ritenga di non accogliere le stesse.

Chiarimento 4 - Accertamento - Schema d'atto e atti non soggetti a contraddittorio

Nel caso di notifica di schema d'atto relativo ad atto non soggetto a contraddittorio obbligatorio, ai fini del procedimento di adesione, le tempistiche da osservare sono quelle previste in ipotesi di contraddittorio obbligatorio? Analogamente, i termini di sospensione per l'impugnazione del successivo atto impositivo sono quelli previsti per le ipotesi di contraddittorio obbligatorio?

Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 stabilisce che «non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». La predetta disposizione normativa non preclude, tuttavia, la facoltà per l'Ufficio, anche per gli atti indicati nel richiamato comma 2, di procedere alla preventiva emanazione dello schema d'atto. Ne consegue che, una volta emesso lo schema d'atto di cui al comma 3 del medesimo articolo 6-bis, i termini procedurali previsti per il contraddittorio preventivo, per le ipotesi di adesione, nonché i termini di sospensione dell'impugnazione dell'atto impositivo successivo allo schema d'atto, sono quelli previsti per le ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio.





Chiarimento 5 - Accertamento - Crediti d'imposta inesistenti e circostanze aggravanti

Nel caso di crediti d'imposta inesistenti, le nuove circostanze aggravanti, che consentono di aumentare dalla metà al doppio la sanzione base del 70%, implicano l'utilizzo di documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici nella rappresentazione dei requisiti oggettivi e soggettivi o possono essere irrogate anche in assenza di tali falsità, simulazioni e artifici?

Ai sensi dell'articolo 1, lettera g-quater) del decreto legislativo n. 74 del 2000, per crediti inesistenti si intendono:

1 i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2 i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Relativamente alla categoria dei crediti inesistenti, il nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, rispettivamente ai commi 5 e 5-bis, ha modulato, mediante espresso richiamo all'articolo 1, comma 1, lettera g-quater) del decreto legislativo n. 74 del 2000, le sanzioni amministrative a seconda che si versi in una delle due ipotesi citate.

In particolare, per la fattispecie di cui al numero 1), è stabilita l'irrogazione della sanzione pari al 70% del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Diversamente, per i casi descritti al numero 2), la sanzione base è aumentata dalla metà al doppio. Infine, è opportuno ricordare – come precisato nell'atto di indirizzo del ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti del 1° luglio 2025 – che la fattispecie aggravata relativa ai crediti fraudolenti «ricorre anche nel caso in cui il credito sia generato artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24».

Chiarimento 7 - Redditi d'impresa - Nuovo regime per le plusvalenze sulle partecipazioni Pex

Con riferimento al nuovo comma 1.1. dell'articolo 87 del Tuir, introdotto dal comma 51 della legge di Bilancio 2026, si chiede di confermare che le nuove condizioni ivi previste si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione a cessioni di azioni o quote di partecipazione acquisite dal 1° gennaio 2026, come letteralmente previsto dal comma 54 della medesima legge di Bilancio per le plusvalenze su titoli e strumenti finanziari.

Il comma 54 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede che « [I]e disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti





finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente». Pertanto, tenuto conto del tenore letterale del richiamato comma 1.1 dell'articolo 87 del Tuir, si ritiene che le nuove condizioni si applichino alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote (anche non rappresentate da titoli), acquisite a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.

Chiarimento 10 - Iva - Imballaggi: «Fattura globale» e nota di accredito

Quale codice-tipo-documento deve essere utilizzato per l'emissione dell'autofattura o «fattura globale», prevista dal decreto ministeriale 11 agosto 1975 per gli imballaggi non restituiti entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla consegna con «patto di resa»? A seguito della restituzione degli imballaggi dopo l'emissione della suddetta «fattura globale», qual è il codice-tipo-documento che si deve utilizzare per emettere la nota di accredito necessaria per stornare la «fattura globale» già emessa?

L'articolo 1, punto 4) del Dm 11 agosto 1975 dispone che la fattura per imballaggi e recipienti consegnati nell'anno precedente e non restituiti deve essere emessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo e in luogo dell'indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al Dm di cui sopra. Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica impongono l'indicazione dei dati anagrafici del cessionario/committente. Visto l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica le disposizioni del Dm del 11 agosto 1975 possono essere rispettate con l'emissione di un'autofattura «Fattura per auto-consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa» con «Tipo Documento» TD27 riportando i dati del cedente anche nel campo del cessionario e nel campo 2.1.1.11 l'annotazione degli estremi del decreto.

Per l'emissione della nota di accredito il codice «Tipo Documento» da utilizzare è il TD04.

Chiarimento 12 - Iva - Doppio invio allo Sdi per rettificare l'errore

Come si corregge l'errore in caso di invio allo Sdi di un documento con natura TD17 riferito a un servizio estero che è stato erroneamente integrato con l'aliquota Iva 22% anziché 10% oppure con aliquota Iva 22% anziché indicando il regime di non imponibilità (ex articolo 9 del Dpr 633/72)?

Per correggere un documento di tipo TD17 inviato allo Sdi contenente l'errata indicazione dell'aliquota Iva, è possibile procedere inviando il documento di tipo TD17 compilato correttamente preceduto da un documento di tipo TD17 compilato con gli stessi importi del documento errato, ma di segno contrario.

Chiarimento 15 - Ricerca & sviluppo - La certificazione del tax credit avviata pre-notifica è vincolante verso il Fisco

Si chiede se la certificazione del credito d'imposta R&S, avviata prima della notifica dello schema di atto ex articolo 6-bis della legge 212/2000 ma perfezionata per silenzio-assenso successivamente, precluda il recupero del credito già compensato dall'agenzia delle Entrate.





L'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2022, ha previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare per la loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2023, numero 258, è stato istituito, presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, l'Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.

Queste certificazioni, in relazione a quanto indicato dal comma 1, dell'articolo 3 del decreto, possono essere richieste «[...] a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo».

È altresì di rilevante importanza il comma 3 dell'articolo 4, che stabilisce che «per l'esame delle certificazioni, il ministero delle Imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all'impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l'invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata.

Il ministero delle Imprese e del made in Italy completa l'attività di controllo nei sessanta giorni successivi all'invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti».

Infine, secondo il comma 2 del citato articolo 4, la certificazione, decorsi i termini indicati, «esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica [...], tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata».

Ciò posto, si ritiene che una certificazione del credito d'imposta per attività di R&S avviata prima della notifica dello schema d'atto ex articolo 6-bis della legge 212/2000 non preceduto da processo verbale di constatazione e perfezionata per silenzio-assenso successivamente, possa esplicitare effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, del Dpcm 15 settembre 2023.

Chiarimento 18 - Rottamazione e riscossione - Il versamento ritardato della prima rata non fa scattare la decadenza

La disciplina della rottamazione quinquies stabilisce che, tra le cause di decadenza, vi sia l'omesso pagamento dell'unica rata, in scadenza al 31 luglio 2026. Analoga previsione non è disposta in caso di mancato versamento della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale. Si chiede pertanto





conferma del fatto che se il debitore omette o ritarda il versamento della prima rata, in scadenza sempre il 31 luglio 2026, non vi è decadenza dalla rottamazione quinquies.

In base all'articolo 1, comma 95, della legge 199/2025, la rottamazione-quinquies «non produce effetti» (con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e acquisizione dei versamenti effettuati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo) «in caso di mancato o di insufficiente versamento»: a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento».

Si conferma, pertanto, che, ove il debitore scelga di effettuare in forma dilazionata il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione, l'omesso o ritardato versamento della prima rata non determina l'inefficacia della definizione stessa. Tuttavia, si incorrerà nell'inefficacia della definizione qualora il tardivo pagamento della prima (come di qualsiasi altra) rata si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di due rate, tenendo, comunque, conto che, nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta.

Telefisco 2026 - Le risposte degli esperti della Guardia di Finanza

Chiarimento 1 - Adesione al Pvc mediante pagamento rateale e comunicazione alla Procura

In presenza di reati tributari, in base al nuovo comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 74/2000 l'avvio del pagamento rateale (in ipotesi anche con adesione integrale al Pvc) inibisce (salva la ricorrenza di determinate circostanze) il sequestro preventivo. L'adesione al Pvc redatto dalla Gdf mediante pagamento rateale viene comunicato alla Procura? Con quale tempistica, dal momento che la notizia di reato (di norma coincidente con la redazione del Pvc) va comunicata senza ritardo ma il contribuente ha 30 giorni per avvalersi dell'istituto definitorio?

In attuazione della legge delega per la riforma fiscale 111 del 9 agosto 2023, il decreto legislativo 87 del 2024 ha introdotto talune disposizioni finalizzate alla mitigazione della risposta penale in funzione del comportamento del contribuente volto a estinguere il debito tributario.

In particolare, il nuovo comma 2 dell'articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 esclude la possibilità di operare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dell'evasione qualora il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato.





Premesso quanto sopra, qualora all'esito di una verifica fiscale sia rilevata una condotta integrante astrattamente una fattispecie penal-tributaria, l'adesione al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all'esito di un'attività ispettiva di natura fiscale e la regolare effettuazione dei pagamenti possono, pertanto, scongiurare l'applicazione di una misura ablativa.

In ragione dell'esigenza dell'Autorità giudiziaria di disporre degli elementi necessari ad assumere le decisioni di competenza ai sensi delle norme menzionate, infatti, il Comando generale ha impartito puntuali indicazioni operative ai reparti evidenziando la necessità, in occasione della formulazione di proposte di sequestro per reati tributari, di comunicare tempestivamente eventuali informazioni relative a pagamenti delle imposte dovute e/o procedure di rateizzazione in corso di esecuzione, di cui si abbia avuto evidenza nel corso delle proprie attività.

Chiarimento 2 - Coinvolgimento del terzo nelle violazioni fiscali

In presenza di violazioni tributarie anche non costituenti reato commesse da un contribuente/impresa, quali sono i criteri adottati per valutare l'eventuale responsabilità concorrente del terzo (consulente, notaio, avvocato, eccetera) rispetto a tale violazione fiscale commessa dal proprio cliente?

La responsabilità del professionista rispetto all'obbligazione tributaria propria del contribuente/cliente è un tema trattato più volte dalla giurisprudenza con riferimento a varie figure professionali, quali, a titolo esemplificativo, notai, ragionieri, avvocati tributaristi, consulenti fiscali in generale.

In presenza di violazioni tributarie costituenti reato (ad esempio, dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione) commesse da un contribuente, la responsabilità concorrente del terzo (consulente, notaio, avvocato, eccetera) viene valutata secondo i criteri generali del concorso di persone nel reato previsti dall'articolo 110 del Codice penale e dalla normativa speciale sui reati tributari (Dlgs 74/2000).

In particolare, possono rispondere, quali concorrenti nel reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, coloro che, pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la condotta illecita, «abbiano partecipato, in qualsivoglia modo, a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia» (Cassazione penale, 4 marzo 2020, n. 8785).

Rispetto al reato di dichiarazione infedele, è configurabile il concorso in capo al consulente tributario che, pur essendo estraneo e non ricoprendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione, andando oltre i propri doveri deontologici, abbia in qualsiasi modo istigato o determinato il soggetto tenuto alla presentazione della stessa a realizzare l'azione tipica (Cassazione penale, 16 giugno 2015, n. 24967).

Per quanto attiene, invece, ai reati tributari diversi da quelli di natura dichiarativa, la Suprema Corte ha ribadito che risponde di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti il professionista che suggerisca ai propri clienti di utilizzare tali documenti per abbattere il carico fiscale (Cassazione penale, 28 aprile 2016, n. 17418).





Qualora l'illecito abbia rilevanza esclusivamente sul piano amministrativo, i professionisti possono, in linea di massima, risultare sanzionabili a titolo di concorso nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di un loro cliente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 472 del 1997, «in presenza di quelli che, sulla base di quanto affermato nella dottrina penalistica, sono gli elementi costitutivi della responsabilità per concorso di persone nell'illecito tributario, ovvero la pluralità di agenti, la realizzazione dell'elemento oggettivo dell'illecito da parte di almeno uno degli agenti, il contributo causale del singolo concorrente alla realizzazione del fatto illecito, la volontà effettiva di cooperare alla commissione dell'illecito» (Cassazione civile, 25 marzo 2025, n. 7948).

In linea generale, i reparti della Guardia di finanza procedono alla raccolta di tutti gli elementi necessari a garantire l'individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti al fine di consentire all'Autorità giudiziaria o agli Uffici finanziari di assumere le decisioni di competenza in ordine all'applicazione delle sanzioni penali o amministrative riferite alle condotte individuate.

Chiarimento 4 - Segnalazioni di operazioni sospette per violazioni tributarie

Si chiede se, in caso di violazioni tributarie, ai fini della segnalazione si debba considerare il superamento delle soglie penali per considerare doverosa la segnalazione di operazioni sospette ovvero, in caso di meri illeciti amministrativi, se non sussiste l'obbligo di segnalazione. In considerazione che il reato tributario ha natura dichiarativa, si chiede se si debba considerare quale momento iniziale il termine di scadenza per la dichiarazione fiscale che scade l'anno successivo alla potenziale violazione ovvero l'anno in corso della violazione.

Si premette che l'articolo 35 del decreto legislativo 231/2007 dispone che «i soggetti obbligati [...] inviano senza ritardo alla Uif, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita [...]».

L'Unità di informazione finanziaria con le recenti istruzioni, emanate in data 18 dicembre 2025, ha ribadito che la segnalazione di operazioni sospette rappresenta l'esito di un processo valutativo condotto a partire dall'individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio «analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti». Nel descritto processo valutativo «sono evitati automatismi e approcci cautelativi, per esempio fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime, sulla ricezione di richieste di informazioni o sui controlli delle autorità». Pertanto, gli elementi informativi rilevanti devono essere esplicitati indicando le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto.





Sul presupposto che «la segnalazione rappresenta uno strumento per prevenire la realizzazione di attività illecite e non presuppone la disponibilità di informazioni costituenti notizia di reato», il sospetto che si stia compiendo un'attività illecita è elemento sufficiente per l'invio di una sos sia nel caso in cui il segnalante non abbia la certezza che siano state superate le soglie di rilevanza penale, sia prescindendo dal termine di presentazione della dichiarazione fiscale.



AUDIT

Public Statement “European common enforcement priorities for 2025 corporate reporting

L'ESMA (European Securities and Markets Authority - Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nella sua consueta pubblicazione annuale stabilisce le priorità e i temi di particolare rilevanza per le relazioni finanziarie annuali 2025.

ESMA sottolinea la responsabilità degli organi di governance e di vigilanza degli emittenti nonché l'importanza del ruolo di supervisione svolto dagli audit committee nel:

- garantire la coerenza complessiva della relazione finanziaria annuale,
- implementare e vigilare sui controlli interni e
- contribuire alla predisposizione di relazioni finanziarie annuali di elevata qualità.

ESMA esorta gli emittenti, i revisori e le autorità di vigilanza a prendere in considerazione tali aspetti e le raccomandazioni dettagliate incluse nel Public Statement in sede di predisposizione, revisione e supervisione delle relazioni finanziarie annuali 2025. Tali raccomandazioni dovrebbero essere prese in considerazione alla luce della loro materialità e rilevanza per le operazioni dell'emittente e per la relazione finanziaria annuale.

Tra le priorità di maggiore rilevanza vi sono i rischi e le incertezze geopolitici. I conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente e le tensioni commerciali a livello internazionale hanno generato una persistente volatilità nei prezzi dell'energia e delle materie prime, interruzioni nelle catene di approvvigionamento e cambiamenti nei modelli di commercio globale.

Occorre quindi prestare attenzione alle implicazioni che tali sviluppi potrebbero avere sulla rendicontazione finanziaria, quali a titolo esemplificativo potenziali svalutazioni, riduzioni di valore delle attività in seguito a processi di impairment test, impatti sulla recuperabilità delle attività fiscali differite e, nei casi più estremi, sul presupposto stesso della continuità aziendale.

Da ciò deriva la necessità di fornire informazioni chiare, dettagliate e specifiche nelle note esplicative che permettano di comprendere come le suddette incertezze influenzino la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'entità. Il testo completo del Public Statement pubblicato dall'ESMA è disponibile al seguente link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-10/ESMA32-2064178921-9254_Public_Statement_-_2025_European_Common_Enforcement_Priorities.pdf.





L'OIC ha pubblicato il parere inviato al MASE sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0.

I benefici connessi al contratto Energy release possono essere contabilizzati già nel 2025 dai soggetti che applicano i principi contabili nazionali.

Lo ha precisato OIC rispondendo ad un quesito posto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in merito al particolare contratto disegnato per le imprese a forte consumo di energia, le cosiddette energivore, per promuovere la produzione di energia rinnovabile. Nel suo parere l'OIC ricorda che il contratto Energy Release stabilisce tra l'altro:

- il diritto dell'energivoro ad incassare/pagare il differenziale tra il prezzo di mercato dell'energia e il prezzo definito dal Gestore dei servizi energetici (GSE), in misura pari a 65 €/MWh, sulla quantità di energia assegnata dal GSE all'energivoro per un periodo di 3 anni, 2025-2027, ("anticipazione");
- l'obbligo dell'energivoro di realizzare, anche tramite un soggetto terzo, entro 40 mesi nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione;
- l'obbligo dell'energivoro di restituire l'energia elettrica assegnata dal GSE in 20 anni;
- l'obbligo dell'energivoro di restituire il cd "vantaggio residuo" ossia il valore del beneficio dell'anticipazione che non risulti restituito dopo 20 anni.

Il quesito posto si inquadra in una circostanza eccezionale derivante da una norma nazionale che rappresenta un unicum normativo. A giudizio dell'Organismo Italiano di Contabilità l'impresa energivora che decida di trasferire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Energy Release a un terzo delegato entro la data di chiusura dell'esercizio 2025 deve valutare il rischio di dover restituire al GSE gli eventuali benefici incassati, qualora non riesca a trovare un accordo con un terzo, neanche a seguito della gara competitiva.

Nel valutare tali rischi ai sensi dell'OIC 29 il soggetto energivoro considera i fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Tali fatti devono confermare che il rischio di restituzione al GSE degli eventuali benefici incassati è da considerarsi remoto al 31 dicembre 2025.

Quanto alla stima del beneficio di competenza dell'esercizio 2025 si deve tener conto degli elementi che emergono nel 2026 ma entro la data di formazione del bilancio. Al riguardo, la circostanza in cui l'impresa energivora abbia individuato in via definitiva il corrispettivo per il soggetto delegato alla produzione di energia rinnovabile attraverso la stipula di un contratto irrevocabile, appare sufficiente per poter stimare attendibilmente e prudentemente il beneficio economico di competenza del 2025. In assenza di tale accordo la stima attendibile, pur sempre di competenza del 2025, può essere fatta solo conosciuti gli esiti dell'asta bandita per selezionare il soggetto affidatario.



LEGAL

Obbligatorietà dell'azione penale e misure cautelari nella responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001

La Corte di Cassazione ha ribadito che il Pubblico Ministero è obbligato a procedere anche contro l'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, ove sussistano sufficienti elementi, privilegiando le misure interdittive verso la società rispetto a quelle personali, se ritenute più adeguate a prevenire la reiterazione del reato.

Dovere del Pubblico Ministero di procedere anche nei confronti dell'ente

Il Pubblico Ministero che proceda per un reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e disponga di elementi sufficienti per avviare indagini anche nei confronti dell'ente è tenuto a svolgere tale accertamento. L'obbligatorietà dell'azione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato dell'ente discende direttamente dalla previsione normativa che ha introdotto questa forma di responsabilità.

Tale principio è stato ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 143, depositata il 5 gennaio scorso, che ha annullato senza rinvio un'ordinanza cautelare. In quel caso, per reati di associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta, truffa e frode nelle pubbliche forniture, era stata applicata una misura restrittiva nei confronti del legale rappresentante di un ente, sebbene il pericolo di reiterazione dell'attività illecita fosse stato individuato nella persistente operatività di schermi societari piuttosto che nella condotta personale dell'indagato. Secondo la Corte, l'unica misura idonea e proporzionata sarebbe stata, nel caso concreto, l'adozione di un provvedimento interdittivo nei confronti dell'ente.

Coordinamento tra misure cautelari personali e interdittive

Il principio di obbligatorietà dell'azione penale in materia di responsabilità da reato degli enti incide direttamente sul rapporto tra le misure cautelari applicabili alla persona fisica e quelle previste nei confronti della società. La Corte chiarisce che, in presenza di illeciti che costituiscono anche il presupposto della responsabilità dell'ente, la valutazione di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere effettuata in una prospettiva complessiva.

Ne deriva che, qualora il rischio di reiterazione del reato risulti più efficacemente contenibile mediante l'applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell'ente, quest'ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l'adozione di ulteriori limitazioni della libertà personale dell'autore del reato presupposto. La Corte puntualizza, infine, che tale conclusione non può essere condizionata dalle scelte della pubblica accusa in ordine alla perseguibilità dell'ente, poiché la mancata attivazione dei poteri di indagine e delle correlate iniziative cautelari a carico della società non legittima la concentrazione della risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica.





Responsabilità penale nelle organizzazioni complesse: Assonime invoca il principio di affidamento

Assonime evidenzia la necessità di attribuire la responsabilità penale solo ai soggetti che si trovano concretamente nella posizione di prevenire o impedire l'illecito. Nei gruppi societari e nelle strutture articolate, il principio di affidamento diventa centrale per evitare imputazioni "a distanza" verso vertici aziendali lontani dal rischio operativo.

La gestione dei rischi e la corretta allocazione delle responsabilità riveste un ruolo cruciale nelle **organizzazioni complesse**, in particolare quando si affrontano eventi colposi di gravissima entità. Assonime, nel Caso n. 1/2026, analizza recenti procedimenti penali – tra cui gli incidenti di Viareggio, Acqualonga e Pioltello – che hanno coinvolto dirigenti e amministratori apicali chiamati a rispondere per fatti verificatisi in contesti operativi lontani dal loro diretto intervento. In queste situazioni si è configurata una vera e propria "responsabilità da lontano", che alimenta un dibattito articolato sul criterio dell'esigibilità del comportamento richiesto ai fini dell'addebito colposo.

Con l'introduzione del D.lgs. 231/2001 e l'evoluzione delle normative in tema di prevenzione dei rischi, le imprese sono state chiamate a strutturare sistemi organizzativi sempre più proceduralizzati, con chiara individuazione dei ruoli e delle aree di rischio. Ciò dovrebbe portare a riconoscere che la responsabilità penale spetti a chi è **concretamente** nella posizione di prevenire o impedire l'evento, e non automaticamente a chi ricopre una posizione apicale ma non ha controllo diretto sulle dinamiche operative. Tale impostazione trova riscontro anche in giurisprudenza, come evidenziato nelle sentenze *Thyssenkrupp* e *Impregilo*.

Nei procedimenti relativi ai disastri di Viareggio e dell'autostrada Napoli–Canosa, invece, la responsabilità è stata estesa ai vertici societari, compresi amministratori delegati, nonostante l'evento fosse riconducibile a specifiche anomalie manutentive gestite a livelli operativi periferici. Ciò ha comportato – secondo Assonime – un ribaltamento della logica della colpa, concentrando l'imputazione sui vertici e assolvendo coloro che erano più vicini alla gestione del rischio.

Di segno opposto, la sentenza del Tribunale di Milano sul disastro di Pioltello ha riconosciuto la validità di un modello organizzativo policentrico, caratterizzato da deleghe, procure e autonomie operative coerenti con la distribuzione dei rischi. In tale quadro, le posizioni di garanzia sono state attribuite ai responsabili effettivi delle attività di manutenzione e controllo, confermando la possibilità di un sistema organizzativo efficiente e conforme ai principi del D.lgs. 231/2001.

Assonime richiama quindi la necessità di un'applicazione coerente del **principio di affidamento**, fondato su una lettura funzionale e sistemica delle posizioni di garanzia. Per i gruppi societari e le realtà con articolazioni territoriali e operative complesse, ciò implica valorizzare la ripartizione interna delle responsabilità, evitando





automatismi che rischiano di disincentivare processi organizzativi virtuosi e di attribuire responsabilità a soggetti lontani dal rischio specifico.

Sul piano operativo, per le imprese è fondamentale assicurare:

- modelli organizzativi chiaramente articolati, con deleghe effettive, formalizzate e coerenti con le competenze dei responsabili;
- sistemi di controllo delle attività manutentive e ispettive adeguatamente documentati;
- periodiche verifiche della tenuta complessiva del modello 231, con focus sulla mappatura dei rischi;
- tracciabilità delle decisioni gestionali e dei flussi informativi tra vertici e funzioni operative.

Una corretta strutturazione delle responsabilità consente non solo di prevenire gli illeciti ma anche di tutelare l'ente e gli organi apicali da imputazioni non allineate al reale esercizio del potere-dovere di vigilanza.



ESG

Tassonomia sociale e governance aziendale: pubblicato il nuovo documento CNDCEC–FNC

Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Social taxonomy e fattore G”, primo approfondimento dedicato alla relazione tra tassonomia sociale, governance aziendale e sostenibilità. Il lavoro illustra il ruolo della governance partecipativa come leva per rendere effettivi gli obiettivi sociali previsti dalla futura tassonomia europea.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno diffuso un documento di indirizzo dedicato al rapporto tra tassonomia sociale e governance aziendale, con l’obiettivo di fornire un contributo tecnico nell’ambito degli sviluppi normativi europei in materia di sostenibilità. Il lavoro nasce nel contesto dell’intensa evoluzione regolatoria introdotta dal Green Deal e dalle iniziative collegate alla finanza sostenibile, tra cui CSRD, SFDR, EU Taxonomy e pacchetto “Omnibus” di semplificazione.

Secondo il documento, la tassonomia sociale – tuttora in fase di definizione da parte della Commissione europea – mira a classificare le attività economicamente e socialmente rilevanti sulla base di obiettivi quali lavoro dignitoso, benessere degli utenti finali e comunità inclusive.

La componente di governance (fattore G) assume un ruolo determinante nel rendere concretamente attuabili tali obiettivi: una governance democratica e partecipativa, fondata su trasparenza, coinvolgimento degli stakeholder e presidi etici robusti, rappresenta secondo CNDCEC e FNC un elemento abilitante per dare sostanza alle metriche sociali richieste dalla tassonomia. Allo stesso tempo, la tassonomia sociale può rafforzare i meccanismi di governance, orientando l’impresa verso decisioni più coerenti con i propri impatti sociali e migliorando la qualità dell’informativa ESG, in particolare in relazione allo standard ESRS G1 sulla condotta d’impresa.

Il documento evidenzia inoltre come l’integrazione dei fattori sociali e di governance negli assetti OAC (organizzativi, amministrativi e contabili) rappresenti una condizione necessaria per garantire continuità aziendale, prevenire rischi ESG – inclusi quelli reputazionali e di compliance – e rispondere alle crescenti richieste degli operatori finanziari in termini di trasparenza e accountability. Le riflessioni proposte intendono alimentare il dibattito su quali strumenti di comunicazione la governance dovrebbe adottare per migliorare la qualità dei propri impatti sociali e su come la tassonomia sociale possa contribuire a una rappresentazione più efficace e misurabile della sostenibilità d’impresa.

[Link al documento](#)



SCADENZARIO

Principali scadenze di febbraio 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
9 febbraio	Bonus pubblicità 2025	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025.
16 febbraio	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	TFR Saldo imposta sostitutiva	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2025 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2025.
	INAIL Autoliquidazione premio	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2025 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2026.
20 febbraio	ENASARCO IV trim 2025	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2025.
25 febbraio	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
2 Marzo	IVA Mod. IVA 2026 comprensivo di Li.Pe.	Invio telematico del mod. IVA 2026 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: <ul style="list-style-type: none"> - ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2025 (soggetti mensili); - al quarto trimestre 2025 (soggetti trimestrali).
	IVA Li.Pe.	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> - ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2025 (soggetti mensili); - al quarto trimestre 2025 (soggetti trimestrali).





2 Marzo (segue)	IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE IV trim 2025	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2025. L'adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.

